



Informazioni tecniche - Protezione degli animali n. 18.5

Esposizioni e borse di settore con uccelli ornamentali

Dal 1° marzo 2018 le manifestazioni che coinvolgono gli animali devono essere effettuate conformemente ai requisiti degli articoli 30a e 30b dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), al fine di garantire che gli stessi ricevano un trattamento rispettoso e che le loro esigenze di base siano maggiormente considerate.

Le presenti informazioni tecniche chiariscono le disposizioni di cui sopra in merito alle manifestazioni che coinvolgono gli uccelli ornamentali. Le informazioni tecniche sono destinate a tutte le associazioni coinvolte in qualità di organizzatori e ai partecipanti nonché ai servizi veterinari cantonali responsabili dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali.

Obblighi delle persone coinvolte

In occasione di manifestazioni, la responsabilità per il trattamento rispettoso degli animali spetta sia agli organizzatori sia ai singoli partecipanti. Pertanto, entrambe le parti sono obbligate a ridurre al minimo il rischio di ferimenti o malattie e a evitare dolori, sofferenze o lesioni. Gli animali devono inoltre essere protetti da sovraccarico (cfr. art. 30a cpv. 1 OPAn).

Di seguito vengono indicati separatamente gli obblighi degli organizzatori e quelli dei partecipanti.

Obblighi degli organizzatori

Oltre ai compiti organizzativi, agli organizzatori viene assegnata una funzione di sorveglianza, in quanto devono adottare i provvedimenti necessari nel caso in cui i partecipanti non adempiano i loro obblighi. Inoltre, sono tenuti a fornire informazioni alle autorità di esecuzione (cfr. art. 30a cpv. 5 e 6 OPAn).

Obbligo di autorizzazione? Chiedete per tempo al servizio veterinario cantonale!

Secondo il diritto federale sulla protezione degli animali, le esposizioni di uccelli ornamentali in cui non vengono venduti o commercializzati animali non sono soggette a obbligo di autorizzazione. I Cantoni hanno tuttavia il diritto di emanare ulteriori disposizioni e di richiedere un'autorizzazione per le manifestazioni che coinvolgono gli animali.

L'obbligo di autorizzazione può avere la sua base giuridica anche nella legislazione sulle epizootie. Gli organizzatori devono quindi informarsi per tempo sulla situazione giuridica specifica presso il servizio veterinario cantonale competente e, se necessario, richiedere un'autorizzazione.

Le borse di settore e i mercati di animali sono sempre soggetti ad autorizzazione, perché sono luoghi in cui si commercia con gli animali (cfr. art. 104 OPAn e Informazioni tecniche USAV n. 12.2 obbligo di autorizzazione e formazione per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali).

Informazioni preliminari per i partecipanti e controllo degli ingressi

Una comunicazione scritta ai partecipanti sui loro obblighi in materia di protezione degli animali durante le manifestazioni favorisce una procedura rispettosa e previene rischi inutili. Essa include informazioni sulle norme per l'accudimento degli animali, sui parchi di esposizione, sulla prevenzione delle malattie e sul divieto di partecipare alla manifestazione con animali il cui benessere è stato compromesso dall'allevamento. D'intesa con il servizio veterinario cantonale competente, occorre informare inoltre sulle misure di prevenzione delle epizootie. Lo stesso vale per le norme speciali relative all'importazione e alla riesportazione di animali da esposizione dall'estero. Controllando ogni uccello ornamentale all'ingresso dell'esposizione per verificare la presenza di sintomi di una malattia contagiosa e che non si tratti di un esemplare allevato in base a obiettivi di allevamento non ammessi, è possibile fare in modo che la manifestazione sia conforme al benessere degli animali.

Rifiutare uccelli con caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento non ammesse

I partecipanti non possono portare alla manifestazione uccelli che presentano caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento: su questo tema si prega di consultare il paragrafo qui di seguito «Divieto di partecipazione».

Se gli organizzatori apprendono che i partecipanti non rispettano tale obbligo, devono allontanare gli animali interessati dalla manifestazione (cfr. art. 30a cpv. 5 in combinato disposto con il cpv. 4 lett. b OPAn).

Ridurre al minimo i rischi di malattia e di sovraccarico

L'incontro di animali di diversa provenienza aumenta il rischio di trasmissione di agenti patogeni. Un requisito fondamentale di una manifestazione è quindi consentire esclusivamente la partecipazione di animali dall'aspetto sano (cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a OPAn).

Gli organizzatori devono soddisfare i seguenti requisiti (cfr. art. 30a cpv. 2 OPAn) e provvedere affinché:

- sia previsto un **elenco** aggiornato nel quale figurano nome e indirizzo di ciascun partecipante con le specie e il numero degli uccelli esposti, e, se prevista, l'identificazione degli animali.
- Lo svolgimento della manifestazione permetta agli animali **fasi adeguate di riposo e recupero**. Lo stress o il sovraccarico possono essere evitati regolando adeguatamente l'accesso al pubblico. I parchi devono essere sufficientemente distanti dall'area di ingresso o dai tavoli dei giudici.
- L'area di ristorazione per il pubblico o il punto ristoro devono essere posti in **un locale separato dal settore per gli animali**.
- Occorre fare attenzione a che gli uccelli non soffrano di **rumore o di fattori climatici**, ad esempio per la luce del sole con il riscaldamento dei parchi o per le correnti d'aria.
- Gli animali **messi alla prova in modo eccessivo** dalla situazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno.

Animali in custodia degli organizzatori

Alle esposizioni di uccelli ornamentali, gli animali sono di solito accuditi dagli organizzatori, che devono designare un numero sufficientemente elevato di persone in grado di provvedere all'accudimento e un responsabile. Quest'ultimo conosce le esigenze degli animali e ha esperienza nel loro accudimento; inoltre deve essere sempre raggiungibile per la durata della manifestazione (cfr. art. 30a cpv. 3 OPAn).

Persona incaricata di sorvegliare lo svolgimento dell'esposizione

Gli organizzatori devono verificare che le persone competenti per l'accudimento degli animali e i partecipanti adempiano i loro obblighi. In caso contrario devono adottare i provvedimenti necessari (cfr. art. 30a capoverso 5 OPAn). Per il controllo gli organizzatori designano utilmente una o più

persone che sorvegliano il benessere degli uccelli durante l'intero orario di apertura dell'esposizione e che forniscano informazioni all'autorità di esecuzione su richiesta.

Obblighi dei partecipanti

Responsabilità per il benessere degli uccelli ornamentali

Finché gli animali non sono affidati alle cure degli organizzatori, i partecipanti sono responsabili del benessere dei loro animali. Devono porre le esigenze fondamentali degli animali e il loro trattamento rispettoso al di sopra degli interessi personali e di quelli degli organizzatori, ad esempio in occasione della presentazione dell'animale (cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a OPAn).

Solo gli uccelli ornamentali sani possono partecipare a una manifestazione (cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a OPAn). In occasione di manifestazioni gli animali non devono essere esposti a rischi che possono causare dolori, sofferenze, lesioni o un sovraccarico (cfr. art. 30a cpv. 1 OPAn).

Gli uccelli ornamentali messi alla prova in modo eccessivo durante l'esposizione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno (cfr. art. 30a cpv. 2 lett. c OPAn). Gli uccelli che mostrano segnali di stress e non possono essere calmati devono essere allontanati dai locali destinati al pubblico fino a quando non si sono ripresi.

Divieto di partecipazione per uccelli ornamentali con caratteristiche di aggravio dovute all'allevamento

Gli uccelli ornamentali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi o il cui allevamento sia vietato non possono essere presentati a una manifestazione. Un obiettivo di allevamento non ammesso è dimostrato dal fatto che l'esemplare soffre di limitazioni delle funzioni corporee e/o della percezione sensoriale o mostra differenze rispetto al comportamento tipico della specie (cfr. art. 25 cpv. 2 OPAn e all. 1 e 2 dell'ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento (OPAnA)). È vietato l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi a livello ereditario di parti del corpo o di organi o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni e l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici (cfr. art. 25 cpv. 3 OPAn).

Nelle seguenti razze e forme di allevamento possono verificarsi aggravii dovuti all'allevamento. Gli individui con le caratteristiche e i sintomi elencati non possono quindi essere esposti:

- **pappagallini ondulati e canarini**, il cui **piumaggio del capo** provoca congiuntivite o irritazione corneale a causa di piume che irritano l'occhio o restringono gravemente il campo visivo, ad esempio tra i canarini ondulati, i canarini *Norwich*, *Crested* e altri canarini di postura (cfr. all. 2 n. 3.2 OPAnA);
- **canarini arricciati**, che presentano **anomalie di crescita degli artigli** (artigli a cavatappi), ad esempio *l'arriccato parigino* (cfr. all. 2 n. 3.4 OPAnA).
- **pappagallini ondulati con piumaggio eccessivo del tipo Feather Duster** perché questo porta a gravi danni alla vista e a un'estesa incapacità di volo (cfr. all. 2 n. 3.2.3.1. OPAnA).
- **canarini** che non possono assumere una postura fisiologica a causa di una **rettilineizzazione delle articolazioni intertarsali** (ad es. *Gibber italicus*, *gibboso spagnolo*, *arriccato del Sud*, cfr. art. 25 cpv. 3 lett. a OPAn, art. 9 lett. c n. 2 OPAnA).

Trattamento rispettoso degli uccelli ornamentali

La manipolazione degli animali deve essere ridotta al minimo.

Requisiti per i parchi di esposizione

I parchi di esposizione e delle borse di settore qui descritti non sono mai conformi a tutti gli standard legali per una corretta detenzione degli animali. Inoltre, non soddisfano le attuali aspettative di una detenzione di animali il più possibile adeguata alla specie e possono quindi essere utilizzati solo per un ricovero a breve termine. L'USAV raccomanda pertanto agli organizzatori di presentare, ove possibile, parchi di osservazione e stalle per piccoli animali allestiti in maniera esemplare o almeno di pubblicare materiale informativo adeguato per il pubblico.

I parchi devono essere costruiti e sistemati in modo che il pericolo di ferimento degli animali sia minimo, la salute degli animali non sia compromessa e gli animali non possano fuggire (cfr. art. 7 cpv. 1 OPAn). In occasione di manifestazioni, gli uccelli ornamentali possono essere alloggiati per **un massimo di quattro giorni** in parchi che si discostano leggermente dalle dimensioni minime indicate nell'allegato 2 OPAn (cfr. art. 30b OPAn). I parchi devono essere allestiti conformemente ai requisiti indicati nella tabella 2 di questo allegato (cfr. paragrafo seguente).

Per garantire il benessere degli uccelli ornamentali in piccoli parchi (gabbie) è necessario evitare che il pubblico tocchi gli animali attraverso le sbarre. Le barriere che **tengono a distanza il pubblico** sono adatte a questo scopo (cfr. art. 30a cpv. 4 lett. a OPAn). Questo non è necessario nelle voliere dove gli uccelli ornamentali possono mantenersi a una maggiore distanza dal pubblico.

A differenza delle grandi voliere, le gabbie non possono essere posate per terra.

Attrezzature per i parchi

- **Copertura / protezione visiva / settore di ritiro:** tutti i parchi devono essere chiusi o coperti con materiale non trasparente nella parte superiore e su tre lati.
Sul lato rivolto verso il pubblico deve essere prevista una protezione visiva. A questo scopo viene coperto almeno un terzo della lunghezza della gabbia con materiale non trasparente o vengono disposti dei rami all'interno del parco come settore di ritiro (nascondiglio). I rami di abete possono fungere da copertura se sufficientemente spessi da garantire una copertura compatta.
Per le quaglie nane il **nascondiglio** nel parco è obbligatorio.
- Tutti gli animali devono avere **accesso permanente all'acqua**. Il **mangime** deve essere somministrato in base alle esigenze individuali.
- Devono essere installati almeno due **posatoi**, di cui almeno uno nell'area dietro la protezione visiva.
- Tutti gli animali devono poter disporre di **sabbia o graniglia adatta** da mangiare. Le quaglie nane hanno bisogno anche di un **bagno di sabbia**.
- Per soddisfare le **esigenze comportamentali** ai pappagalli devono essere offerti **rami naturali**.
- **I parchi di osservazione** devono essere coperti con materiale non trasparente nella parte superiore e su almeno due lati.

Dimensioni dei parchi in occasione di esposizioni

I parchi devono essere sufficientemente grandi da poter ospitare le attrezzature necessarie e da consentire agli animali di utilizzarle in modo adeguato alla loro specie.

I parchi d'esposizione devono avere almeno le seguenti dimensioni:

- **fino alle dimensioni degli agapornidi:** 1300 cm² per 1-2 animali; altezza 40 cm
- **fino alle dimensioni dei pappagalli calopsitta, comprese le quaglie nane:** 3500 cm² per 1-2 animali; altezza 50 cm
- **fino alle dimensioni dei pappagalli cenerini:** 4900 cm² per 1-2 animali; altezza 80 cm
- **fino alle dimensioni dei pappagalli di grossa taglia** 7 m² per 1-2 animali; altezza 2 m (voliere)

La detenzione individuale è possibile in condizioni di esposizione (parchi piccoli, nessuna possibilità di fuga) per evitare o prevenire incompatibilità tra gli animali e/o problemi rilevanti per la protezione degli animali.

Requisiti per le borse di settore e i mercati con uccelli ornamentali

Ricovero degli animali

Nelle borse di settore e nei mercati, gli uccelli ornamentali possono rimanere nei contenitori di trasporto, a condizione che la permanenza alla manifestazione **non superi le quattro ore** e che i contenitori siano conformi alle disposizioni di legge (cfr. art. 167 OPAn). In particolare, gli animali devono poter assumere la postura normale e riposare. L'acqua e, se necessario, il cibo devono essere disponibili nel contenitore. È necessario predisporre una protezione visiva. I contenitori non possono **stare a terra** durante la manifestazione.

Quando soggiornano nelle borse di settore e nei mercati per **più di quattro ore**, gli animali devono essere alloggiati in parchi che soddisfano i requisiti per i parchi di esposizione (cfr. quanto indicato sopra).

Norme sul commercio delle specie protette

Chiunque commerci in animali elencati nelle [appendici I- III](#) della Convenzione sulla conservazione delle specie minacciate di estinzione nel commercio internazionale (CITES) deve essere in grado di provare l'origine legale di ogni esemplare. Questo obbligo viene trasferito al nuovo proprietario al momento della vendita dell'esemplare (cfr. art. 10 della legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e flora protette, LF-CITES).

Tutti i pappagalli e i parrocchetti sono interessati da queste disposizioni, ad eccezione dei pappagallini ondulati, pappagalli calopsitta, parrocchetto dal collare e l'inseparabile facciarosa.

In caso di commercio a titolo professionale di specie protette, occorre tenere un registro di controllo degli effettivi, che deve indicare la provenienza e l'origine legale degli animali presentati (cfr. art. 11 LF-CITES).

Anche le specie autoctone protette dalla legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP), come i cardellini e i ciuffolotti, sono soggette a disposizioni speciali. Per la detenzione di tali specie è necessaria un'autorizzazione dell'ispettorato cantonale della caccia competente.

Obblighi dei partecipanti nei confronti dei clienti

Chiunque metta in vendita in borse di settore e sui mercati animali da compagnia e animali selvatici è tenuto a dare informazioni per scritto ai futuri detentori sulle disposizioni giuridiche in merito alla detenzione e al trattamento dell'animale (cfr. art. 111 cpv. 1 OPAn).

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale (cfr. art. 110 OPAn).

Gli animali per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste sono titolari di un'autorizzazione corrispondente (cfr. art. 109 OPAn).

Basi legali: Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1), ordinanza dell'USAV sulla protezione degli animali nell'allevamento (OPAnA, RS 455.102.4), Legge federale sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES, RS 453)

Art. 7 OPAn Ricoveri, parchi, suolo

¹ I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che:

- a. il rischio di ferimento degli animali sia minimo;
- b. la salute degli animali non sia compromessa; e
- c. gli animali non possano fuggire.

² I ricoveri e i parchi devono essere costruiti e allestiti in modo e con dimensioni tali da consentire agli animali di seguire il comportamento tipico della loro specie.

Art. 12 OPAn Rumore

¹ Gli animali non possono essere esposti a rumori eccessivi per un lungo periodo.

² Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.

Art. 25 OPAn Principi (allevamento di animali)

¹ L'allevamento deve mirare all'ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche lesive della loro dignità.

² Gli obiettivi di allevamento che determinano limitazioni agli organi o alle funzioni sensoriali oppure differenze rispetto al comportamento tipico della specie sono ammessi soltanto se possono essere compensati senza che il benessere dell'animale sia compromesso a livello di cura, detenzione o alimentazione, senza praticare interventi e senza eseguire cure mediche regolari.

³ Sono vietati:

- a. l'allevamento di animali che potrebbe privare questi ultimi a livello ereditario di parti del corpo o di organi tipici della specie o comportare malformazioni che causerebbero loro dolori, sofferenze o lesioni;
- b. l'allevamento di animali che presentano un comportamento diverso da quello tipico della specie e che potrebbe rendere difficile o addirittura impossibile la vita con i conspecifici.

Art. 30a OPAn Obblighi delle persone coinvolte (manifestazioni)

¹ Le manifestazioni devono essere pianificate e svolte in modo tale che gli animali coinvolti non siano esposti a rischi che superano quelli derivanti dalla natura della manifestazione e che siano evitati dolori, sofferenze, lesioni o un sovraccarico.

² Gli organizzatori devono in particolare provvedere affinché:

- a. sia previsto un elenco aggiornato nel quale figurano per ciascun partecipante l'indirizzo, le specie animali, il numero e, se prevista, l'identificazione degli animali;
- b. lo svolgimento della manifestazione permetta agli animali fasi adeguate di riposo e recupero; e
- c. gli animali messi alla prova in modo eccessivo dalla situazione vengano adeguatamente ricoverati e assistiti in modo opportuno.

³ Se gli animali vengono accuditi dagli organizzatori, questi ultimi devono designare un numero sufficientemente elevato di persone in grado di provvedere all'accudimento e un responsabile. Il responsabile deve essere una persona esperta e sempre raggiungibile durante la manifestazione.

⁴ I partecipanti devono in particolare provvedere affinché:

- a. partecipino alla manifestazione soltanto animali sani e il loro benessere sia garantito;
- b. non partecipino alla manifestazione animali allevati in base a obiettivi di allevamento non ammessi (art. 25 cpv. 2); e
- c. gli animali giovani ancora in lattazione vengano esposti soltanto con la madre.

⁵ Se gli organizzatori apprendono che il partecipante non adempie gli obblighi di cui al capoverso 4 devono adottare i provvedimenti necessari.

⁶ L'elenco di cui al capoverso 2 lettera a deve essere presentato, su richiesta, all'autorità competente.

Art. 30b OPA Superamento delle dimensioni minime per un breve periodo

¹ Alle manifestazioni è possibile tenere gli animali in ricoveri e in parchi che derogano lievemente alle dimensioni minime di cui agli allegati 1 e 2 per una durata massima di quattro giorni. Se giornalmente gli

animali vengono tenuti in movimento o allenati è possibile tenerli in tali ricoveri e parchi per una durata massima di otto giorni.

² I requisiti per gli impianti e l'illuminazione dei ricoveri e dei parchi devono comunque essere rispettate e il clima deve essere adeguato agli animali.

Art. 104 OPAn Obbligo di autorizzazione (Commercio e pubblicità con animali)

³ Per le borse di settore, i mercatini e le esposizioni in cui si commercia con gli animali è necessaria un'autorizzazione secondo l'articolo 13 LPAn. Essa deve essere richiesta dall'organizzatore.

Art. 109 OPAn Autorizzazione di detenzione per il cessionario

Gli animali per la cui detenzione è necessaria un'autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste sono titolari di un'autorizzazione corrispondente.

Art. 110 OPAn Limite d'età per il cessionario

Gli animali non possono essere venduti a persone di età inferiore a 16 anni senza l'esplicito consenso dei detentori dell'autorità parentale.

Art. 111 OPAn Obbligo d'informazione

¹ Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare per scritto informazioni sulle esigenze dell'animale, sull'accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale, nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. [...]

Art. 167 OPAn Contenitori di trasporto

¹ I contenitori di trasporto devono essere:

- a. costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
- b. sufficientemente robusti da [...] non poter essere distrutti dagli animali;
- c. essere costruiti in modo che gli animali non possano fuggire;
- d. sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale;
- e. provvisti di sufficienti aperture d'aerazione sistemate in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l'uno accanto all'altro, sia assicurato un sufficiente afflusso di aria fresca; [...]
- f. costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, accuditi [...].

² I contenitori di trasporto in cui si trovano gli animali devono stare in posizione eretta. Non possono essere urtati, lanciati o rovesciati.

All. 2 Tab. 2 OPAn Parchi per uccelli ornamentali (riga 30–33)

Art. 9 OPAnA Divieto di impiego nell'allevamento

È vietato impiegare animali nell'allevamento se:

- c. gli animali fanno parte di una varietà di allevamento che per costituzione fisica o capacità:
 2. non può assumere una posizione corporea fisiologica;

All. 2 OPAnA Caratteristiche e sintomi che, considerato l'obiettivo di allevamento, possono comportare un aggravio medio o grave

3.2. Varietà di piumaggio suscettibili di compromettere il benessere dell'animale, quali:

3.2.3 piumaggio eccessivo, come:

3.2.3.1 piumaggio dei pappagallini ondulati del tipo Feather Duster;

3.4 Artigiani a forma di cavatappi.

Art. 10 LF-CITES Obbligo della prova

¹ Chi possiede esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve disporre dei documenti che consentano di verificarne la provenienza e l'origine, nonché la legalità della circolazione.

² Chi cede a terzi tali esemplari deve consegnare al destinatario i documenti di cui al capoverso 1. [...]

Art. 11 LF-CITES Obblighi delle aziende commerciali

¹ Chiunque commerci a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES deve tenere un registro di controllo degli effettivi. [...]